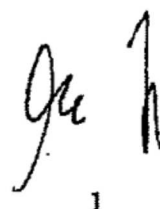


IL MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
e
A.I.S.C.A.T.
Associazione Italiana Società Concessionarie
Autostrade e Trafori

- VISTO** il decreto del Ministro dell'Interno in data 28 aprile 2006, con il quale è stato ribadito che la Polizia di Stato continuerà sulle strade italiane ad assicurare l'attuazione della competenza prevalente ad essa rimessa nel comparto di specializzazione della polizia stradale, con valenza, peraltro, esclusiva per gli interventi in ambito autostradale;
- VISTA** la dichiarazione d'intenti del 10 maggio 2005, con cui è stata riaffermata l'efficacia dello strumento convenzionale quale fonte di regolamento dei rapporti tra le Società concessionarie autostradali e il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, per calibrare al meglio il contributo e gli assetti operativi di ciascuno dei partner;
- VISTA** la dichiarazione in data 12 ottobre 2009, con cui è stato adottato lo schema di accordo convenzionale tipo tra Dipartimento della Pubblica Sicurezza e AISCAT, anche in relazione agli sviluppi tecnologici e alle istanze operative e di sicurezza, come emergenti dalle più recenti esperienze di collaborazione reciproca;
- VISTO** l'articolo 6, comma 4, lettera a), della Legge 15 ottobre 2013, nr. 119;
- CONSIDERATA** la validità della cooperazione sviluppata tra le Società concessionarie e la Polizia Stradale nella gestione dei servizi di sicurezza in autostrada;
- CONSIDERATA** la necessità di adeguare l'attività di polizia stradale e le attività proprie delle Società concessionarie lungo la rete autostradale alle mutate esigenze di mobilità correlate al più ampio contesto, anche normativo, europeo;
- RITENUTO** di conferire ulteriore impulso alla cooperazione vigente per far fronte alla esigenza di crescenti standard di sicurezza in autostrada, anche in ragione dell'impatto degli specifici flussi di traffico su tutta la grande viabilità del Paese, nonché nell'interconnessione sempre maggiore dei diversi sistemi della mobilità;



SI IMPEGNANO

a regolare i rapporti tra le singole Società concessionarie autostradali e il Dipartimento della Pubblica Sicurezza attraverso la sottoscrizione di specifici accordi convenzionali, in merito all'attività di vigilanza e ai servizi di polizia stradale lungo le tratte e i raccordi autostradali assentiti nei singoli atti concessori, adeguando ed aggiornando lo schema di accordo tipo di cui al documento sottoscritto tra le parti a Mantova il 12 ottobre 2009.

Il nuovo schema di accordo tipo, che le parti firmatarie del presente documento si impegnano a sottoscrivere entro il 31 dicembre 2016, avrà durata quadriennale e recepirà in particolare, con riferimento al testo dell'ultimo accordo del 12 ottobre 2009, le modifiche di contenuto di seguito descritte.

1. Indennità autostradale di base

Al personale in organico presso il Centro Operativo Autostradale e ai reparti della Polizia Stradale istituiti nell'ambito della rete autostradale in concessione alla singola Società concessionaria, nonché a quello comunque impiegato in servizi di polizia stradale o di polizia giudiziaria nell'ambito della rete stessa, spetta l'indennità "di base" di cui all'articolo 39 della Legge 16.1.2003, n. 3, come modificato dall'articolo 6, comma 4, lettera a), della Legge 15 ottobre 2013, nr. 119.

L'ammontare dell'indennità "di base" viene fissato in € 5,16 (Euro cinque/16) pro-capite, al netto delle imposte e delle ritenute assistenziali e previdenziali, per ogni giornata di presenza-servizio della durata ordinaria di 6 (sei) ore effettivamente prestata in ambito autostradale.

Al sopra indicato importo di € 5,16 (Euro cinque/16) si devono aggiungere € 0,387 (trecentottantasette millesimi di Euro) ex art.3 della legge 27.12.1953, n. 963, di competenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Qualora i soli servizi di pattuglia e polizia giudiziaria o i compiti di sala operativa e di "operatore di giornata" siano effettivamente prestati in ambito autostradale in turni della durata di 3 (tre) ore – in luogo delle 6 (sei) ordinarie – (es. con prestazioni in regime di straordinario emergente o programmato), al personale della Polizia Stradale impiegato in tali servizi o compiti è riconosciuta un'indennità "di base" ridotta pari a € 2,58 (Euro due/58), al netto delle imposte e delle ritenute assistenziali e previdenziali.

Nessuna indennità è riconosciuta al personale della Polizia Stradale per l'effettuazione di turni di servizio di durata ridotta, ancorché in ambito autostradale, per compiti o funzioni diverse da quelle sopra specificate o comunque per turni di servizio di durata inferiore alle tre ore.



Le società detentrici dei sistemi fissi di rilevamento della velocità media si impegnano infine a riconoscere l'indennità "di base" anche al personale in servizio presso il CNAI, Centro Nazionale Accertamento Infrazioni di Roma - Settebagni, secondo modalità e termini che saranno stabiliti nei singoli accordi convenzionali con le Società concessionarie e con l'ANAS.

Al personale in organico presso il Centro Operativo Autostradale e ai reparti della Polizia Stradale istituiti nell'ambito della rete autostradale in concessione alla Società concessionaria, nonché a quello comunque impiegato in servizi di polizia stradale o di polizia giudiziaria nell'ambito della rete stessa, che svolga servizio di pattuglia, di sala operativa e all'operatore di giornata, nelle giornate cc.dd. "superfestive" (1° gennaio, Pasqua, Lunedì in Albis, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, Natale, Santo Stefano) viene corrisposta una ulteriore indennità fissata nel 50% (cinquanta per cento) dell'indennità "di base", al netto delle imposte e delle ritenute assistenziali e previdenziali pro-capite, da sommarsi all'indennità "di base".

2. Indennità autostradale "aggiuntiva"

Al personale in organico presso il Centro Operativo Autostradale e ai reparti della Polizia Stradale istituiti nell'ambito della rete autostradale in concessione alla singola Società concessionaria, nonché a quello comunque impiegato nell'ambito della rete stessa che svolga servizi di pattuglia e di polizia giudiziaria o compiti di sala operativa e di "operatore di giornata", viene corrisposta una indennità "aggiuntiva" fissata, al netto delle imposte e delle ritenute assistenziali e previdenziali pro-capite, in:

- € 1,50 (Euro uno/50) per il turno serale (18.00/24.00 oppure 19.00/01.00);
- € 2,50 (Euro due/50) per il turno notturno (00.00/06.00 oppure 01.00/07.00).

La corresponsione della indennità "aggiuntiva" avrà luogo esclusivamente in caso di pieno rispetto da parte della Polizia Stradale degli impegni di copertura dei servizi ordinari di polizia ai fini della sicurezza e fluidità della circolazione assunti con i singoli accordi convenzionali e determinati come segue:

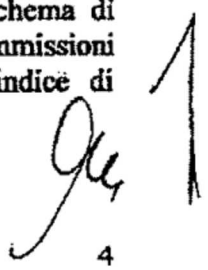
- il numero delle pattuglie di Polizia Stradale complessivamente impegnate nei servizi ordinari sulla rete autostradale della Società concessionaria dovrà poter consentire una loro distribuzione per tratta e fascia oraria coerente con quanto stabilito negli articoli 27 e 28 dello schema di Disciplinare vigente;
- tale distribuzione, fermo restando il numero di pattuglie complessivamente previsto, sarà localmente ridefinita, in presenza di eventuali peculiari esigenze, dalle competenti Commissioni Paritetiche Territoriali, già istituite in forza dei vigenti accordi convenzionali;
- in particolare in seno alle Commissioni Paritetiche Territoriali saranno trimestralmente valutate e determinate:
 - ✓ la distribuzione del numero di pattuglie giornalmente previste per compiti ordinari di vigilanza e primo intervento su ciascuna tratta e per

ciascun quadrante di servizio, con modifica dell'assetto di base di cui agli artt. 27 e 28 dello schema di Disciplinare vigente ove ritenuto necessario; il modello di presidio così rivisto sarà soggetto a periodiche verifiche;

- ✓ le necessità di presidio aggiuntivo di pattuglie per compiti ordinari di vigilanza e primo intervento in giornate o periodi di massima intensità della circolazione o interessati da eventi meteo di particolare impatto (es. neve, nebbia) o da altri eventi/manifestazioni di rilevante interesse per la collettività;
 - ✓ le necessità di presidio con pattuglie dedicate per i servizi integrativi di cui agli artt. 32, 33 e 34 dello schema di Disciplinare vigente, con la precisazione che le attività di tale genere svolte normalmente dalle pattuglie nello svolgimento delle proprie funzioni ordinarie di vigilanza e primo intervento non possono considerarsi scoperture, neanche parziali, ai fini della verifica dei presupposti per la corresponsione dell'indennità aggiuntiva di cui al presente capitolo;
 - ✓ i consuntivi, quantitativi (copertura effettiva rispetto al previsto) e qualitativi (risultati raggiunti) dei suddetti servizi.
- nella determinazione dei livelli di copertura dei servizi ordinari di polizia si terrà conto delle eventuali modifiche organizzative introdotte dalle Commissioni Paritetiche Territoriali, riferendosi, in assenza di queste o di accordo tra Società concessionaria e Polizia Stradale sulla loro introduzione, all'assetto di base di cui ai predetti artt. 27 e 28 del Disciplinare.

La verifica della effettiva copertura dei servizi ordinari di polizia da parte della Polizia Stradale ai fini del riconoscimento dell'indennità "aggiuntiva" avverrà con le modalità di seguito descritte:

- l'entrata in autostrada e l'uscita dall'autostrada delle pattuglie è comunicata dal competente Centro Operativo Autostradale della Polizia Stradale alla Sala Radio della Società concessionaria; tale comunicazione avverrà a regime in tempo reale con disaggregazione per singola tratta e quadrante operativo e con modalità ed automatismi che le parti definiranno congiuntamente;
- sulla base di tali informazioni, al termine di ciascuno dei 4 trimestri dell'anno e per l'intera competenza autostradale della Società concessionaria, è calcolato un "indice di copertura", che esprime, in valore percentuale, il rapporto tra il numero complessivo di pattuglie di Polizia Stradale effettivamente registrate per tratta e per quadrante e il numero complessivo di pattuglie per tratta e per quadrante programmate o ratificate dalle Commissioni Paritetiche Territoriali, o, in difetto, previste dagli artt. 27 e 28 del vigente schema di Disciplinare;
- le pattuglie che eccedono la distribuzione per tratta e per quadrante prevista convenzionalmente con riferimento agli artt. 27 e 28 del vigente schema di Disciplinare, se non espressamente previste o ratificate dalle Commissioni Paritetiche Territoriali, non concorrono alla determinazione dell'indice di copertura;


4

- a fronte di un valore atteso dell'"indice di copertura" pari al 100%, in sede di rinnovo convenzionale tra singola Società concessionaria e Polizia Stradale e d'intesa tra le parti sarà definita:
 - a. una franchigia iniziale e quindi un valore inferiore al 100% entro il quale il pieno rispetto degli impegni convenzionali da parte della Polizia Stradale si intenderà comunque verificato;
 - b. un arco temporale dalla decorrenza dei nuovi accordi entro il quale tale franchigia dovrà essere progressivamente azzerata;
- i servizi integrativi rispetto a quelli ordinari di Polizia programmati o comunque ratificati dalle Commissioni Paritetiche Territoriali, o in difetto di tale accordo previsti dagli artt. 27 e 28 del vigente Disciplinare, svolti dalla Polizia Stradale in base a proprie autonome scelte operative, non concorrono alla determinazione dell'"indice di copertura";
- il raggiungimento dell'"indice di copertura" previsto determina la corresponsione dell'"indennità aggiuntiva" da parte della Società concessionaria per ciascun turno effettivamente svolto nel trimestre da tutto il personale della Polizia Stradale impegnato nei compiti operativi sopra definiti, anche quindi al personale appartenente ai reparti ove si sia registrato un maggior numero di turni non coperti. Viceversa l'eventuale mancata copertura dei servizi di Polizia verificata in un trimestre determinerà la mancata corresponsione dell'"indennità aggiuntiva" per i turni svolti nel medesimo periodo da tutto il personale Polizia Stradale addetto ai medesimi compiti sull'intera rete autostradale della Società concessionaria;
- il calcolo dell'"indice di copertura" è effettuato dalla Società concessionaria e validato in sede di Commissione Paritetica Territoriale dal competente Compartimento della Polizia Stradale. Ove nell'ambito territoriale della Società concessionaria siano istituite più Commissioni Paritetiche, le determinazioni dell'"indice di copertura" trimestrale e i relativi elementi di calcolo saranno raccolte ed elaborate dalla Società concessionaria, validate dalle singole Commissioni Paritetiche Territoriali e condivise dalla Società concessionaria con il Servizio di Polizia Stradale;
- l'indennità "aggiuntiva", da aggiungersi a quella di "base", è riconosciuta in misura pari al 50% - sempre al netto delle imposte e delle ritenute assistenziali e previdenziali - al personale in organico presso il Centro Operativo Autostradale e ai reparti della Polizia Stradale istituiti nell'ambito della rete autostradale in concessione alla singola Società concessionaria, nonché a quello comunque impiegato nell'ambito della rete stessa che svolga servizi di pattuglia e di polizia giudiziaria o compiti di sala operativa e di "operatore di giornata" in turni di 3 (tre) ore (in luogo delle 6 ordinarie) effettuati - ad esempio - in regime di straordinario programmato o emergente, secondo le necessità del reparto di appartenenza;
- i turni di cui sopra della durata ridotta di 3 (tre) ore, concorrono proporzionalmente alla determinazione dell'"indice di copertura".

3. Altri meccanismi premianti

È facoltà della Società concessionaria riconoscere una specifica "*premieria*" al personale in organico presso il Centro Operativo Autostradale e ai reparti della Polizia Stradale istituiti o comunque operanti nell'ambito della propria rete autostradale il cui impegno abbia concretamente concorso a determinare rilevanti risultati nella gestione di emergenze di particolare complessità o nei servizi integrativi pianificati in sede di Commissione Paritetica Territoriale.

La corresponsione della "*premieria*" potrà aver luogo esclusivamente in caso di raggiungimento su base annuale degli "indici di copertura" dei servizi ordinari di polizia convenzionalmente definiti.

Sulla base delle segnalazioni e proposte delle Commissioni Paritetiche Territoriali pervenute entro il mese di settembre di ciascun anno, la Società concessionaria potrà determinare l'importo delle "*premieria*", il cui pagamento avverrà nel corso dell'anno successivo attraverso un moltiplicativo dell'indennità maturanda dalle risorse interessate.

La Società concessionaria si impegna ad estendere la possibilità di partecipazione alle iniziative sociali a favore dei propri dipendenti al personale della Polizia Stradale in organico al Centro Operativo Autostradale e ai Reparti istituiti nell'ambito della rete autostradale in concessione alla Società, nonché a quello comunque impegnato nei servizi di vigilanza stradale o di polizia giudiziaria nell'ambito della rete stessa.

4. Ottimizzazione dei servizi di Polizia Stradale

La Polizia Stradale si conferma nelle funzioni di organo deputato in via esclusiva alla vigilanza e al primo intervento in autostrada ai fini della sicurezza e della fluidità della circolazione nonché alla prevenzione e alla repressione dei reati commessi lungo le arterie autostradali sul territorio nazionale e rinnova, anche a tal fine, l'impegno ad assumere gli obblighi di cui al Titolo II dei vigenti accordi convenzionali. Una più definita articolazione di tali obblighi riguarderà:

- a. la costante condivisione con la Società concessionaria delle notizie, informazioni e dei relativi aggiornamenti ai fini della migliore e più efficace prevenzione e gestione degli eventi di viabilità e meteorologici e di una adeguata, chiara e tempestiva informazione all'utenza. Tale forma di fattiva collaborazione nell'esclusivo interesse della collettività e dei viaggiatori dovrà realizzarsi pienamente tra le sedi operative della Polizia Stradale e della Società concessionaria e, ove ricorrano i presupposti per un coordinamento di ordine superiore, direttamente tra il Servizio di Polizia Stradale e i vertici della Società;
- b. l'adozione di specifici piani con l'obiettivo di adeguare, secondo le indicazioni della Commissione Paritetica Territoriale, l'attività di polizia stradale lungo la rete autostradale alle mutate esigenze di mobilità correlate al più ampio contesto, anche normativo, europeo;
- c. la ricerca, la promozione e lo sviluppo di ogni utile iniziativa volta a mettere in atto azioni mirate a prevenire, limitare e contrastare il fenomeno delle violazioni dell'obbligo del pagamento del pedaggio autostradale;



- d. l'adozione e il concreto utilizzo, ove necessario, di nuovi strumenti e tecnologie, in grado di migliorare l'efficienza dei servizi nel loro complesso e garantire una maggior presenza di personale su strada e nelle attività per le quali la presenza dell'uomo non risulti derogabile. A tale riguardo le Società concessionarie si impegnano a valutare soluzioni di finanziamento di tali innovazioni ove ne risultino vantaggi per l'utente in termini di sicurezza e/o qualità del servizio;
- e. la formazione puntuale e il costante aggiornamento del personale di Polizia Stradale al fine di garantire il pieno e corretto utilizzo degli strumenti e delle tecnologie di cui alla precedente lettera d);
- f. la valorizzazione, operata d'intesa con la Società concessionaria, del ruolo delle Commissioni Paritetiche Territoriali quale strumento di identificazione delle peculiari necessità di servizi del territorio, di programmazione dei servizi stessi e di controllo e rendicontazione dei risultati conseguiti in un'ottica di continuo miglioramento;
- g. la condivisione del posizionamento reciproco delle pattuglie della Polizia Stradale e dei mezzi della Concessionaria, in situazioni emergenziali, attraverso un apposito protocollo di scambio dati;
- h. la comunicazione da parte del Centro Operativo Autostradale competente, tempestiva e regolare, alla Sala Radio della Società concessionaria dell'entrata e dell'uscita delle pattuglie in ambito autostradale. Tale comunicazione avverrà a regime in tempo reale con modalità ed automatismi che le parti definiranno congiuntamente.

Per finalità di analisi e di monitoraggio dei fenomeni infortunistici e della circolazione che si svolgono nelle diverse tratte autostradali, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato - Servizio Polizia Stradale provvede a raccogliere periodicamente ed a comunicare alla Società, secondo contenuti e modalità da definirsi congiuntamente, dati ed informazioni sull'attività svolta dalle pattuglie e dati di incidente anche in vista della più opportuna organizzazione dei moduli operativi di vigilanza stradale.

Per assicurare i necessari elementi informativi utili all'ottimizzazione gestionale dei mezzi e delle risorse assegnate per i servizi di polizia stradale, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato - Servizio Polizia Stradale fornisce alla Società appositi dati ed informazioni.

Il flusso informativo costituisce parte integrante e vincolante dei singoli accordi convenzionali, nell'ottica di una conseguente certificazione del processo informativo. Le informazioni scambiate sono relative sia ad aspetti "operativi" che ad aspetti "amministrativi", nel rispetto dei sistemi gestionali di base già esistenti ed implementati, evitando duplicazioni e sovrapposizioni.

Per assicurare una più efficiente ed omogenea gestione e manutenzione delle autovetture di servizio della Polizia Stradale fornite dalla Società concessionaria, anche in relazione alla evoluzione delle caratteristiche di durabilità e sicurezza dei più moderni veicoli rispondenti alle specifiche convenzionali, la loro sostituzione con altri veicoli nuovi di fabbrica può essere fissata, d'intesa con i singoli concessionari, in ragione di una percorrenza massima di 300.000 (trecentomila) chilometri e in ogni caso non oltre i cinque anni di uso e comunque dovrà avvenire entro i sessanta giorni dalla dichiarazione di fuori uso.

Le risorse dei reparti autostradali (es. RIPS) che, per effetto dell'attuazione del progetto di razionalizzazione dei presidi della Polizia di Stato, dovessero essere soppressi o accorpati, verranno destinate in via esclusiva ai servizi di polizia stradale svolti nell'ambito della rete autostradale di competenza della Società interessata.

Le pattuglie di Polizia Stradale e gli operatori autostradali opereranno in modo sinergico, pur nel pieno rispetto dei reciproci ruoli.

Bardolino, 3 ottobre 2016

PER IL MINISTERO DELL'INTERNO

Il Capo della Polizia

Direttore Generale della Pubblica Sicurezza

Franco Gabrielli



PER L'A.I.S.C.A.T.

Il Presidente

Fabrizio Palenzona

